



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2008 (17.10)  
(OR. en/fr)**

**14203/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0242 (COD)**

---

---

**MAR 170  
ENV 677  
CODEC 1317**

**RISULTATI DEI LAVORI**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

---

n. doc. prec.: 13595/08 MAR 149 ENV 612 CODEC 1233

n. prop. Comm.: 5907/06 MAR 10 CODEC 94 ENV 51

14486/07 MAR 86 ENV 567 CODEC 1152

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla  
responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori

- Accordo politico

---

Il 9 ottobre 2008 il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" ha raggiunto un accordo politico sulla proposta in oggetto. Le delegazioni troveranno in allegato il testo della direttiva consolidato alla luce dei dibattiti del Consiglio.

Proposta di  
**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del [...]**  
**sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli elementi qualificanti della politica comunitaria dei trasporti marittimi consiste nell'innalzare la qualità del trasporto marittimo mercantile responsabilizzando maggiormente tutti gli operatori economici.

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Misure dissuasive sono già state adottate con la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni<sup>5</sup>.
- (3) [...]
- (4) Il [data dell'adozione della dichiarazione degli Stati membri] gli Stati membri hanno adottato una dichiarazione in cui riconoscevano unanimemente l'importanza dell'applicazione del protocollo del 1996 della convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (in prosieguo: "convenzione del 1996") da parte di tutti gli Stati membri.
- (5) [...]
- (6) L'obbligo dell'assicurazione dovrebbe assicurare una migliore protezione delle vittime. Esso contribuirà inoltre ad eliminare le navi obsolete e permettere di ripristinare la concorrenza tra gli operatori. Inoltre nella risoluzione A 898(21), l'Organizzazione marittima internazionale ha invitato gli Stati ad esortare gli armatori ad essere adeguatamente assicurati.
- (7) L'inosservanza delle disposizioni della presente direttiva dovrebbe essere corretta. La direttiva 2008/ .../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [sul controllo da parte dello Stato di approdo] prevede già il fermo delle navi in caso di mancanza dei certificati che devono essere presenti a bordo. E' tuttavia opportuno contemplare la possibilità di espellere la nave che non detenga un certificato di assicurazione. Le modalità dell'espulsione dovrebbero consentire di porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.
- (8) [...]
- (9) [...]
- (10) [...]

---

<sup>5</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

(11) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, cioè l'introduzione e l'attuazione di misure adeguate nel settore della politica del trasporto marittimo, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della dimensione e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## *Articolo 1*

### **Oggetto**

La presente direttiva disciplina taluni aspetti degli obblighi cui sono soggetti gli armatori riguardo all'assicurazione per i crediti marittimi

## *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) [...]
- (2) "armatore": il proprietario registrato di una nave marittima, o qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia responsabile della conduzione della nave;
- 3) [...]
- 4) "assicurazione": l'assicurazione, con o senza franchigie, e comprensiva, per esempio, di assicurazione indennizzo del tipo attualmente fornito dai membri dell'International Group dei P&I Clubs e altre forme effettive di assicurazione (inclusa l'autoassicurazione comprovata) e garanzia finanziaria che offrano condizioni di copertura analoghe;
- 5) "convenzione del 1996": il testo consolidato della convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, adottato sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima internazionale, modificato dal protocollo del 1996;

### *Articolo 3*

#### **Campo di applicazione**

1. [...]
2. La presente direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate.
3. La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o alle altre navi di proprietà o in gestione dello Stato impiegate per servizi pubblici a fini non commerciali.
4. La presente direttiva lascia impregiudicati i regimi stabiliti dagli strumenti in vigore nello Stato membro interessato, che figurano nell'allegato I.

### *Articolo 4*

#### **Regime di responsabilità**

[...]

### *Articolo 5*

#### **Assicurazione per i crediti marittimi**

1. Ciascuno Stato membro prescrive che gli armatori delle navi battenti la sua bandiera stipolino un'assicurazione che copra dette navi.
2. Ciascuno Stato membro prescrive agli armatori delle navi battenti bandiera di un altro paese di essere coperti da un'assicurazione quando dette navi entrano in un porto soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in questione. Ciò non osta a che gli Stati membri, in conformità del diritto internazionale, impongano la stessa condizione quando tali navi si trovano nelle loro acque territoriali.

3. L'assicurazione summenzionata copre i crediti marittimi fatte salve le limitazioni di cui alla convenzione del 1996. L'importo dell'assicurazione per ciascuna nave per evento è pari all'importo massimo applicabile per la limitazione di responsabilità, conformemente a quanto stabilito nella convenzione del 1996.

#### *Articolo 5 bis*

#### **Ispezioni, conformità, espulsione dai porti e rifiuto di accesso ai porti**

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni ispezione di una nave in un porto soggetto alla sua giurisdizione in conformità della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [relativa al controllo da parte dello Stato di approdo], includa la verifica della presenza a bordo del certificato di cui all'articolo 7.
2. Se il certificato di cui all'articolo 7 non è a bordo e fatta salva la direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [relativa al controllo da parte dello Stato di approdo], che prevede il fermo delle navi quando sono in gioco questioni di sicurezza, l'autorità competente può emanare un ordine di espulsione nei confronti della nave, che sarà notificato agli altri Stati membri, alla Commissione e allo Stato di bandiera interessato. In conseguenza dell'emanazione di tale ordine di espulsione, ciascuno Stato membro rifiuta l'accesso di detta nave ai suoi porti fino alla notificazione da parte dell'armatore del certificato di cui all'articolo 7.

#### *Articolo 6*

#### **Garanzia finanziaria contro il rischio di abbandono dei marittimi**

[...]

#### *Articolo 7*

#### **Certificati di assicurazione**

1. L'esistenza dell'assicurazione di cui all'articolo 5 è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal suo fornitore e presenti a bordo della nave.
2. [...]
3. [...]

4. I certificati rilasciati dal fornitore dell'assicurazione recano le informazioni seguenti:
- a) nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
  - b) nome e luogo della sede principale dell'armatore;
  - c) tipo e durata dell'assicurazione;
  - d) nome e sede principale del fornitore dell'assicurazione e, se del caso, sede presso la quale l'assicurazione è stata stipulata.
  - e) [...]
5. Se la lingua impiegata nei certificati non è né l'inglese né il francese né lo spagnolo, il testo include una traduzione in una di queste lingue.

*Articolo 8*

**Notifica del certificato di garanzia finanziaria**

[...]

*Articolo 9*

**Riconoscimento dei certificati di garanzia finanziaria e scambio di opinioni**

[...]

*Articolo 10*

**Azione diretta contro il prestatore della garanzia finanziaria per la responsabilità civile**

[...]



### *Articolo 10 bis*

#### **Sanzioni**

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

### *Articolo 11*

#### **Relazioni**

Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

### *Articolo 12*

#### **Comitato**

[...]

### *Articolo 13*

#### **Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 14*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 15*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

[...]

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

[...]

## ALLEGATO I DELL'ALLEGATO

- Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi del 1992.
- Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo dei danni provocati dal trasporto in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (convenzione HNS).
- Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni da inquinamento provocato dal carburante delle navi (convenzione "Bunker Oil").
- Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti (convenzione "rimozione dei relitti").
- Regolamento (CE) n. XXX/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente].

**ALLEGATO II dell'ALLEGATO**

[...]

[...]

---